



Roma, 24 marzo 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 54

**Oggetto: 1) Lavoro sportivo in ambito dilettantistico – Pensioni “Quota 100”- Possibilità di cumulo – Sentenza della Corte dei Conti –
2) Contributo 5 x 1000 – Termine 10 aprile per le nuove domande di iscrizione –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 11-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 11 – 2025

Oggetto: 1) Lavoro sportivo in ambito dilettantistico – Pensioni “Quota 100”-

Possibilità di cumulo – Sentenza della Corte dei Conti –

2) Contributo 5 x 1000 – Termine 10 aprile per le nuove domande di iscrizione –

1 – Si segnala una interessante sentenza n. 19 del 16 gennaio 2025, emessa dalla Corte dei Conti – Sezione del Veneto, concernente la importante questione sollevata dall’INPS in merito alla incumulabilità dei compensi di collaborazioni coordinate e continuative nell’ambito dello sport dilettantistico percepiti da soggetti pensionati “Quota 100”.

Come è noto, l’art. 14 del D. L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, ha introdotto la possibilità di accedere alla pensione anticipata per i soggetti con 62 anni di età e 32 anni di versamenti contributivi - cd. “Quota 100”.

Il comma 3 dello stesso articolo 14, ha stabilito che la “Quota 100” non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

Con il D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, e successive modificazioni, emanato in attuazione della riforma dello sport, i compensi di lavoro sportivo nel settore dello sport dilettantistico, che in precedenza erano considerati “redditi diversi”, sono stati inquadrati tra i “redditi di lavoro dipendente o assimilati” o tra quelli di “lavoro autonomo”.

L’INPS, conformemente a quanto stabilito dal suddetto comma 3, dell’art. 14 del D. L. n. 4/2019, ha iniziato a contestare ai soggetti pensionati “Quota 100” e percettori di compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative rese nell’ambito dello sport dilettantistico, l’incompatibilità dei medesimi compensi sportivi con la pensione, con conseguente revoca del trattamento pensionistico e richiesta di restituzione delle somme erogate a titolo di pensione.

Ciò ha creato e sta creando notevoli preoccupazioni per i soggetti interessati e si invoca, nelle sedi opportune, un intervento legislativo per dirimere la problematica escludendo i compensi sportivi in argomento da quanto previsto dal citato comma 3 del richiamato art. 14.

Sulla questione, nel contempo, è intervenuta la predetta sentenza n. 19 del 16 gennaio 2025, della Corte di Conti - Sezione del Veneto, che, almeno parzialmente, si è pronunciata a favore dei percettori del compenso sportivo in argomento, purchè di importo non superiore a 5.000,00 euro.

L’assunto dei Magistrati della Corte dei Conti veneta, anche in ossequio dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 234 del 24 novembre 2022, che ha ritenuto legittima la norma recata dal citato comma 3, precisando, tra l’altro, che l’incumulabilità è rivolta a garantire un’effettiva uscita del pensionato dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale all’interno di un sistema previdenziale sostenibile.

In virtù di tali considerazioni, la citata Corte dei Conti ha evidenziato che la natura dei rapporti di lavoro sportivo non sempre può essere concepita, specie se remunerata in misura minima, 5.000,00 euro annui, come una stabile ed effettiva occupazione lavorativa, specie poi nella considerazione che l’attività sportiva dilettantistica posta in essere dai soggetti in argomento ha una importante funzione sociale, con particolare riferimento all’attività sportiva giovanile e, pertanto, non può essere riportata rigidamente nel mercato del lavoro.

Infatti, hanno tra l’altro ritenuto i Magistrati, il compenso inferiore a 5.000,00 euro annui, al pari del lavoro autonomo occasionale, non solo non comporta, data la sua esiguità, un reinserimento nel mercato del lavoro, ma non incide nemmeno sul sistema pensionistico.

Conseguentemente, conclude la sentenza, la incumulabilità di cui al citato comma 3 dell’art. 14, del

Decreto Legge n. 4/2019, non opera sul compenso sportivo in argomento inferiore al suddetto importo di 5.000,00 euro.

2 – Entro il 10 aprile 2025, le Associazioni Sportive Dilettantistiche di nuova costituzione o le ASD che non si sono iscritte nell'anno precedente o quelle non regolarmente iscritte e prive dei requisiti nell'anno precedente, possono richiedere di iscriversi nell'elenco permanente dei soggetti che richiedono di essere ammessi al contributo del 5 per mille.

Per l'ammissione al contributo necessitano i seguenti requisiti:

- iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RNASD -
- svolgimento di una rilevante attività sociale;
- presenza, all'interno dell'organizzazione sportiva, di un settore giovanile;
- affiliazione ad una Federazione sportiva riconosciuta dal CONI;
- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni ovvero avviamento e formazione allo sport di persone di età non inferiore a 60 anni e/o di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Per essere ammessi al contributo deve essere compilato, con apposito software, il modello tracciato sul sito CONI e inviarlo, anche per il tramite di intermediari abilitati, all'Agenzia delle Entrate entro il 10 aprile 2025.

Non sono accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

Si riporta, di seguito, la tempistica dei vari adempimenti:

- | | |
|---|-------------------|
| -Inizio presentazione domanda di iscrizione | 8 marzo 2025 |
| -termine per l'invio della domanda di iscrizione | 10 aprile 2025 |
| -pubblicazione elenco provvisorio da parte del CONI | 20 aprile 2025 |
| -richiesta correzione di errori in merito all'elenco provvisorio | 30 aprile 2025 |
| -pubblicazione dell'elenco definitivo | 10 maggio 2025 |
| -termine regolarizzazione domande tardive con sanzione di € 250,00 con Mod. F24- ELIDE- codice tributo 8115 - | 30 settembre 2025 |

Come è noto, invece, le ASD che sono già iscritte nell'elenco permanente, per le quali permangono nell'anno le condizioni previste dalla legge, non sono più tenute per gli anni successivi ad effettuare una nuova comunicazione, fatto salvo il caso di variazione del rappresentante legale, che necessita di trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva della precedente all'Ufficio del CONI territorialmente competente entro il 30 aprile 2025.